



Approvazione del modello per la comunicazione da parte dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2010.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione del modello di comunicazione

1.1. E' approvato, unitamente alle relative istruzioni, in attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2010, il modello (allegato A) per la comunicazione da parte dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001.

1.2. Il modello di comunicazione è presentato all'Agenzia delle entrate per via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

2. Soggetti obbligati

2.1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni seguenti, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001:

- a) cessioni di beni;
- b) prestazioni di servizi rese;
- c) acquisti di beni;
- d) prestazioni di servizi ricevute.

3. Periodo di riferimento della comunicazione

3.1. Il modello di comunicazione è presentato con riferimento:

- a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).

3.2. I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a), nei trimestri già trascorsi.

3.3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono presentarla con periodicità mensile per l'intero anno solare.

3.4. I soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia indicata al comma 1, lettera a), presentano la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è

superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi.

3.5. I soggetti che presentano la comunicazione con periodicità trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare.

4. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

4.1. I modelli di comunicazione sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.

4.2. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche di cui all'allegato A e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

4.3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui ai punti 1 e 2 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.

5. Modalità per la presentazione telematica della dichiarazione

5.1. I soggetti che presentano la dichiarazione per via telematica direttamente o attraverso gli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, devono trasmettere i dati contenuti nel modello di cui al punto 1.1, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

5.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

Motivazioni

Il presente provvedimento, nel dare attuazione all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2010, approva, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione delle operazioni effettuate dai soggetti passivi d'imposta sul valore aggiunto nei confronti di operatori economici aventi sede residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Il modello deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento della comunicazione, con modalità telematica, in virtù di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto 30 marzo 2010.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 1998.

Decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001.

Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2010.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2010.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 28 maggio 2010

Attilio Befera

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/93

MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito s'illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 69 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 così come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'art. 66-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S) in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della privacy.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella comunicazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

La comunicazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle comunicazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa	L'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2010 ha previsto l'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Soggetti obbligati alla comunicazione	Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, che abbiano effettuato operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con DD. MM. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, nel periodo di riferimento indicato dall'art. 2 del citato decreto 30 marzo 2010.
Oggetto della comunicazione e periodo di riferimento	<p>Il modello di comunicazione, formato dal frontespizio e dal quadro A, è presentato con riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a 50.000 euro per ciascun trimestre e per ciascuna delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none">• cessioni di beni;• acquisti di beni;• prestazioni di servizi;• acquisti di servizi. <p>In tutti gli altri casi il modello di comunicazione è presentato con riferimento a periodi mensili. Qualora i soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale superino la soglia dei 50.000 euro nel corso di un trimestre, in relazione anche ad una sola delle categorie di operazioni, essi procedono all'invio della comunicazione con periodicità mensile con riferimento ai mesi del trimestre in cui tale soglia è superata.</p> <p>In tal caso le comunicazioni sono presentate, per il mese coincidente con il cambio della periodicità, e per i periodi mensili già trascorsi, con le modalità descritte al successivo paragrafo "Variazione periodicità".</p> <p>I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione con periodicità mensile qualora detta opzione venga esercitata con riferimento all'intero anno solare.</p>
Modalità e termini di presentazione della comunicazione	<p>Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica. È pertanto esclusa ogni altra modalità di presentazione.</p> <p>Il modello deve essere presentato entro la fine del mese successivo al periodo oggetto della comunicazione e qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno ferial successivo.</p> <p>La comunicazione può essere presentata in via telematica:</p> <ol style="list-style-type: none">a) direttamente dal contribuente;b) tramite intermediari abilitati. <p>a) Presentazione telematica diretta</p> <p>I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la comunicazione devono obbligatoriamente avvalersi:</p> <ul style="list-style-type: none">– del servizio telematico Entratel, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;

- del **servizio telematico Internet (Fisconline)**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Si ricorda che, in ossequio al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2009, i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della presente comunicazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati:

- per via telematica, tramite il proprio rappresentante legale, abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- con modalità cartacea, presentando la relativa richiesta di inserimento, redatta sull'apposita modulistica, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha rilasciato l'abilitazione, se l'utente è già abilitato, ovvero presso qualsiasi ufficio della regione in cui l'ente ha il proprio domicilio fiscale, se l'utente non è ancora abilitato; la richiesta può essere presentata sia dal rappresentante legale che dal rappresentante negoziale.

I gestori incaricati designati con le modalità sopra descritte possono, in via eventuale, nominare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in nome e per conto della società non residente identificata direttamente ai fini IVA. I gestori incaricati effettuano tale comunicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline.

Per le informazioni di dettaglio, si rinvia alla circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

ATTENZIONE: si ricorda che i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. 633/72, si abilitano al servizio telematico Entratel e utilizzano l'indirizzo Internet <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Entratel si rinvia al paragrafo "Modalità di abilitazione" lettera a).

**b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati (soggetti incaricati e società del gruppo)
Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998)**

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le comunicazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica. Sono obbligati alla presentazione telematica delle comunicazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf - dipendenti;
- i Caf - imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle comunicazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle comunicazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni. Questi soggetti trasmettono le comunicazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

L'accettazione delle comunicazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Comunicazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis)

Nell'ambito del gruppo la trasmissione telematica delle comunicazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'IRES (imposta sul reddito delle società) indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle comunicazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della comunicazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria comunicazione, la società dichiarante deve consegnare la propria comunicazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

Si ricorda che le società accedono ai servizi telematici sempre tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati ad operare in nome e per conto delle medesime con le modalità sopra illustrate.

Documentazione che l'intermediario (incaricati della trasmissione e società del gruppo) deve lasciare al dichiarante e prova della presentazione della comunicazione

Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 322 del 1998, l'intermediario abilitato e le società del gruppo incaricate della trasmissione telematica, devono:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della comunicazione;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l'originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della comunicazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della comunicazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

ATTENZIONE: si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004.

Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni

logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

Comunicazione di avvenuta presentazione della comunicazione

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della comunicazione per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito, <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, nel quale a fronte di ogni invio effettuato è disponibile la relativa ricevuta. Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

Modalità di abilitazione

a) Presentazione attraverso il servizio telematico Entratel

Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel è necessario:

- richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente nella sezione "Se non sei ancora registrato ai servizi ..." del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>;
- stampare l'esito della pre-iscrizione mediante la funzione "Stampa allegato per ufficio";
- compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente e presentarla, entro 30 giorni dalla ricezione del predetto codice di pre-iscrizione, ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate della regione in cui il richiedente ha il proprio domicilio fiscale, allegando la stampa di cui al punto precedente e la documentazione necessaria.

L'Ufficio rilascia una busta "virtuale", il cui numero è indicato nell'attestazione consegnata dall'operatore. Questo numero, insieme ai dati ottenuti mediante la pre-registrazione, viene utilizzato dall'utente per effettuare il prelievo, mediante la funzione "Primo accesso - Prelievo dati", delle credenziali necessarie alla generazione dell'ambiente di sicurezza e all'accesso nelle aree riservate del sito internet dedicato ai servizi telematici. Nel caso di utenti diversi dalle persone fisiche, si ricorda che la generazione dell'ambiente di sicurezza deve essere eseguita da uno dei gestori incaricati o degli operatori incaricati.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi sono disponibili nel sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, oltre che presso gli uffici stessi. Per la soluzione dei problemi legati all'uso del servizio telematico Entratel è possibile ricorrere all'assistenza telefonica di un call centre appositamente istituito e che risponde al numero verde indicato nella documentazione rilasciata dall'ufficio all'atto dell'autorizzazione all'accesso al servizio. È consigliato inoltre consultare il sito Internet <http://assistenza.finanze.it> oltre che il sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, per informazioni di carattere normativo e tecnico.

ATTENZIONE: per i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA ai sensi dell'art. 35-ter, l'abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dal Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto 21, 65129 Pescara, contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta e dell'allegato che l'utente diverso dalla persona fisica stampa dopo aver effettuato la pre-iscrizione al servizio Entratel. Il predetto ufficio provvede alla spedizione a mezzo posta al richiedente o alla consegna ad un soggetto incaricato (munito di idonea delega e del documento di riconoscimento proprio e del delegante) della busta virtuale, il cui numero viene utilizzato per il prelievo delle credenziali necessarie per la generazione dell'ambiente di sicurezza e, se l'utente è una persona fisica, per l'accesso nelle aree riservate del sito internet dedicato ai servizi telematici.

Gli utenti diversi dalle persone fisiche accedono alle predette aree riservate tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati, secondo quanto sopra chiarito.

b) Presentazione tramite il servizio telematico Internet (Fisconline)

Requisito essenziale per l'invio è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number) che può essere richiesto dal contribuente:

- a) via web, collegandosi al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>;
- b) per telefono, chiamando il servizio automatico 848.800.444;
- c) presso un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Internet (Fisconline), in quanto è sempre possibile presentare la comunicazione tramite un intermediario abilitato. Si ricorda che l'utilizzo del codice PIN è personale e non può essere consentito a terzi. Si fa presente che agli utenti diversi dalle persone fisiche abilitati al servizio Fisconline si applicano le norme relative ai gestori incaricati e agli operatori incaricati. Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

Modalità di compilazione

Il presente modello si compone di frontespizio e quadro A, di tipo modulare. Ogni modulo corrisponde ad un diverso operatore economico nei confronti del quale sono state effettuate operazioni oggetto della comunicazione.

FRONTESPIZIO

Tipo di comunicazione

Correzione nei termini

La casella va utilizzata solo nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una comunicazione già presentata, compilando una nuova comunicazione, completa di tutte le sue parti.

Comunicazione integrativa

La casella va utilizzata soltanto quando, scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente intende rettificare o integrare la stessa presentando, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la comunicazione.

Presupposto per poter presentare la comunicazione integrativa è che sia stata validamente presentata la comunicazione originaria.

Periodo di riferimento

Indicare l'anno ed, alternativamente, il mese o il trimestre.

Variazione periodicità

La casella va utilizzata in una delle seguenti ipotesi:

- Variazione del periodo di riferimento della comunicazione conseguente al superamento nel trimestre della soglia dei 50.000 euro prevista anche in una sola delle categorie di operazioni; in questo caso la casella deve essere utilizzata per ognuna delle comunicazioni mensili eventualmente da effettuarsi, in considerazione del decadimento dalla facoltà di produrre comunicazione trimestrale.
- Variazione del periodo di riferimento per l'esercizio dell'opzione per l'invio mensile; in questo caso va utilizzata la casella della prima comunicazione mensile dell'anno.

Dati del contribuente

Nel riquadro, che va sempre compilato, deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito a ciascun contribuente.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefono o cellulare, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

PERSONE FISICHE

Indicare la data ed il comune di nascita. Il contribuente nato all'estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Indicare la denominazione o la ragione sociale e la natura giuridica, desumendo il codice dalla tabella seguente

AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la comunicazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Società in accomandita per azioni 2. Società a responsabilità limitata 3. Società per azioni 4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione 5. Altre società cooperative 6. Mutue assicuratrici 7. Consorzi con personalità giuridica 8. Associazioni riconosciute 9. Fondazioni 10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica 11. Consorzi senza personalità giuridica 12. Associazioni non riconosciute e comitati 13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni) 14. Enti pubblici economici 15. Enti pubblici non economici 16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica 17. Opere pie e società di mutuo soccorso 18. Enti ospedalieri 19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale 20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo 21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi 22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia 23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR 24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR 25. Società in accomandita semplice 26. Società di armamento 27. Associazione fra artisti e professionisti 	<ol style="list-style-type: none"> 28. Aziende coniugali 29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico) 50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) 51. Condomini 52. Depositi I.V.A. 53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro 54. Trust 55. Amministrazioni pubbliche 56. Fondazioni bancarie 57. Società europea 58. Società cooperativa europea
SOGGETTI NON RESIDENTI	
<ol style="list-style-type: none"> 30. Società semplici, irregolari e di fatto 31. Società in nome collettivo 32. Società in accomandita semplice 33. Società di armamento 34. Associazioni fra professionisti 35. Società in accomandita per azioni 36. Società a responsabilità limitata 37. Società per azioni 38. Consorzi 39. Altri enti ed istituti 40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto 41. Fondazioni 42. Opere pie e società di mutuo soccorso 43. Altre organizzazioni di persone e di beni 44. Trust 	

Soggetti non residenti

Il riquadro deve essere compilato solo dai soggetti non residenti. Il "codice Stato estero" va desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato in Appendice.

Il campo "numero di identificazione IVA Stato estero" deve essere in ogni caso compilato dai soggetti, persone fisiche e non, residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza.

In caso di soggetti residenti in paesi extra UE si deve indicare, ove attribuito, un qualunque numero identificativo ai fini fiscali attribuito nello Stato di residenza.

Dichiarante diverso dal contribuente (rappresentante, curatore fallimentare, erede, ecc.)

Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la comunicazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.

Il riquadro deve essere compilato con l'indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la comunicazione, del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti. I dati relativi alla residenza devono essere compilati esclusivamente da coloro che risiedono all'estero.

Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la comunicazione per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato "Codice fiscale società dichiarante", indicando, in tal caso, nell'apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente (vedi Tabella generale dei codici carica). In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la comunicazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Firma della comunicazione

Va indicato il numero di quadri A compilati.

La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella tabella "Codici carica".

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la comunicazione. L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la comunicazione.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

QUADRO A - DATI ANAGRAFICI - A1

In questa sezione vanno indicati i dati identificativi degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati con DD. MM. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001.

Persone fisiche

Per identificare l'operatore economico estero deve essere indicato, invece del comune, lo Stato di nascita, lasciando in bianco lo spazio relativo alla provincia. Indicare la data ed il comune di nascita oltre alla provincia nel caso di operatori economici esteri nati in Italia.

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Indicare la denominazione o la ragione sociale e il codice Stato estero, desumendolo dall'elenco degli Stati esteri riportato in Appendice.

Indicare le altre informazioni relative allo Stato federato, provincia o contea, alla città o località e all'indirizzo.

Dati relativi alle operazioni effettuate - righe da A2 ad A35

Gli importi, da indicare tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, devono essere espressi in unità di euro arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi, sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Operazioni attive

Va indicato l'importo complessivo delle operazioni attive, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, comprese le cessioni all'esportazione, esenti e non soggette all'imposta sul valore aggiunto, effettuate con l'operatore estero indicato nella sezione A1, al netto delle note di variazione ricevute nel periodo.

Le note di variazione ricevute dopo il periodo oggetto della comunicazione, assieme all'imposta relativa, saranno riportate nei righi da A11 ad A14.

Va riportata altresì l'imposta relativa:

- alle operazioni imponibili, ai righi A3 ed A5;
- alle note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell'anno, ai righi A12 ed A14;
- alle note di variazione relative ad operazioni attive di annualità precedenti, ai righi A16 ed A18.

Operazioni passive

Va indicato l'importo complessivo degli acquisti, imponibili, non imponibili, esenti o non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, effettuati presso l'operatore estero indicato nella sezione A1, distinti per categoria, al netto delle note di variazione emesse nel periodo.

Le note di variazione emesse dopo il periodo oggetto della comunicazione, assieme all'imposta relativa, saranno riportate nei righi da A28 ad A31.

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro.

Va riportata inoltre l'imposta relativa:

- agli acquisti imponibili, ai righi A20 ed A22;
- alle note di variazione relative ad acquisti già comunicati nell'anno, ai righi A29 ed A31;
- alle note di variazione relative ad acquisti di annualità precedenti, ai righi A33 ed A35.

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COSTA D'AVORIO.....	146	LIBIA.....	045	SAHARA OCCIDENTALE.....	166
AFGHANISTAN.....	002	COSTA RICA.....	019	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
AJMAN.....	239	CROAZIA.....	261	LITUANIA.....	259	SAINT LUCIA.....	199
ALBANIA.....	087	CUBA.....	020	LUSSEMBURGO.....	092	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
ALGERIA.....	003	DANIMARCA.....	021	MACAO.....	059	SAINT-PIERRE E MIQUELON.....	248
AMERICAN SAMOA.....	148	DOMINICA.....	192	MACEDONIA.....	278	SALOMONE ISOLE.....	191
ANDORRA.....	004	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	MADAGASCAR.....	104	SALVADOR.....	064
ANGOLA.....	133	DUBAI.....	240	MADEIRA.....	235	SAMOA.....	131
ANGUILLA.....	209	ECUADOR.....	024	MALAWI.....	056	SAN MARINO.....	037
ANTARTIDE.....	180	EGITTO.....	023	MALAYSIA.....	106	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	ERITREA.....	277	MALDIVE.....	127	SENEGAL.....	152
ANTILLE OLANDESI.....	251	ESTONIA.....	257	MALI.....	149	SEYCHELLES.....	189
ARABIA SAUDITA.....	005	ETIOPIA.....	026	MALTA.....	105	SERBIA.....	289
ARGENTINA.....	006	FAEROER (ISOLE).....	204	MAN ISOLA.....	203	SHARJAH.....	243
ARMENIA.....	266	FALKLAND (ISOLE).....	190	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SIERRA LEONE.....	153
ARUBA.....	212	FIJI, ISOLE.....	161	MAROCCO.....	107	SINGAPORE.....	147
ASCENSION.....	227	FILIPPINE.....	027	MARSHALL (ISOLE).....	217	SIRIA.....	065
AUSTRALIA.....	007	FINLANDIA.....	028	MARTINICA.....	213	SLOVACCA REPUBBLICA.....	276
AUSTRIA.....	008	FRANCIA.....	029	MAURITANIA.....	141	SLOVENIA.....	260
AZERBAIGIAN.....	268	FUJJAYRAH.....	241	MAURITIUS.....	128	SOMALIA.....	066
AZZORRE ISOLE.....	234	GABON.....	157	MAYOTTE.....	226	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BAHAMAS.....	160	GAMBIA.....	164	MELILLA.....	231	SPAGNA.....	067
BAHRAIN.....	169	GEORGIA.....	267	MESSICO.....	046	SRI LANKA.....	085
BANGLADESH.....	130	GERMANIA.....	094	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	ST. HELENA.....	254
BARBADOS.....	118	GHANA.....	112	MIDWAY ISOLE.....	177	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
BELGIO.....	009	GIAMAICA.....	082	MOLDOVIA.....	265	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
BELIZE.....	198	GIAPPONE.....	088	MONGOLIA.....	110	SUDAFRICANA REP.....	078
BENIN.....	158	GIBILTERRA.....	102	MONTENEGRO.....	290	SUDAN.....	070
BERMUDA.....	207	GIBUTI.....	113	MONTSERRAT.....	208	SURINAM.....	124
BHUTAN.....	097	GIORDANIA.....	122	MOZAMBICO.....	134	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BIELORUSSIA.....	264	GOUGH.....	228	MYANMAR.....	083	SVEZIA.....	068
BOLIVIA.....	010	GRECIA.....	032	NAMIBIA.....	206	SVIZZERA.....	071
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	GRENADA.....	156	NAURU.....	109	SWAZILAND.....	138
BOTSWANA.....	098	GROENLANDIA.....	200	NEPAL.....	115	TAGIKISTAN.....	272
BOUVET ISLAND.....	280	GUADALUPA.....	214	NICARAGUA.....	047	TAIWAN.....	022
BRASILE.....	011	GUAM.....	154	NIGER.....	150	TANZANIA.....	057
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GUATEMALA.....	033	NIGERIA.....	117	TERRITORI FRANCESI DEL SUD.....	183
BULGARIA.....	012	GUAYANA FRANCESE.....	123	NIUE.....	205	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
BURKINA FASO.....	142	GUERNSEY.....	201	NORFOLK ISLAND.....	285	THAILANDIA.....	072
BURUNDI.....	025	GUINEA.....	137	NORVEGIA.....	048	TIMOR EST.....	287
CAMBOGIA.....	135	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA CALEDONIA.....	253	TOGO.....	155
CAMERUN.....	119	GUINEA EQUATORIALE.....	167	NUOVA ZELANDA.....	049	TOKELAU.....	236
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUYANA.....	159	OMAN.....	163	TONGA.....	162
CANADA.....	013	HAITI.....	034	PAESI BASSI.....	050	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CANARIE ISOLE.....	100	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....	284	PAESI NON CLASSIFICATI.....	799	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CAPO VERDE.....	188	HONDURAS.....	035	PAKISTAN.....	036	TUNISIA.....	075
CAROLINE ISOLE.....	256	HONG KONG.....	103	PALAU.....	216	TURCHIA.....	076
CAYMAN (ISOLE).....	211	INDIA.....	114	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI).....	279	TURKMENISTAN.....	273
CECA (REPUBBLICA).....	275	INDONESIA.....	129	PANAMA.....	051	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	IRAN.....	039	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	TUVALU.....	193
CEUTA.....	246	IRAQ.....	038	PARAGUAY.....	052	UCRAINA.....	263
CHAFARINAS.....	230	IRLANDA.....	040	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	UGANDA.....	132
CHAGOS ISOLE.....	255	ISLANDA.....	041	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	UMM AL QAIWAIN.....	244
CHRISTMAS ISLAND.....	282	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	PERU.....	053	UNGHERIA.....	077
CIAD.....	144	ISRAELE.....	182	PITCAIRN.....	175	URUGUAY.....	080
CILE.....	015	JERSEY C.I.....	202	POLINESIA FRANCESE.....	225	UZBEKISTAN.....	271
CINA REP. POP.....	016	KAZAKISTAN.....	269	POLONIA.....	054	VANUATU.....	121
CIPRO.....	101	KENYA.....	116	PORTOGALLO.....	055	VENEZUELA.....	081
CITTÀ DEL VATICANO.....	093	KIRGHIZISTAN.....	270	PORTORICO.....	220	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
CLIPPERTON.....	223	KIRIBATI.....	194	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	KOSOVO.....	291	QATAR.....	168	VIETNAM.....	062
COLOMBIA.....	017	KUWAIT.....	126	RAS EL KAIMAH.....	242	WAKE ISOLE.....	178
COMORE, ISOLE.....	176	LAOS.....	136	REGNO UNITO.....	031	WALLIS E FUTUNA.....	218
CONGO.....	145	LESOTHO.....	089	REUNION.....	247	YEMEN.....	042
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	LETTONIA.....	258	RUANDA.....	151	ZAMBIA.....	058
COOK ISOLE.....	237	LIBANO.....	095	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262	ZIMBABWE.....	073
COREA DEL NORD.....	074	LIBERIA.....	044				
COREA DEL SUD.....	084						